



D.Lgs. 81/08

**Corso di Formazione
Sicurezza sul posto di lavoro**



Sicurezza

Introduzione

**Corso per
Lavoratori**





FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011



Modulo 1

Formazione Generale comune a tutte le aziende

**Formazione generale
Corso di 4 ore**

Modulo 2

Formazione Specifica in base alla classificazione del rischio

**Rischio BASSO
Corso di 4 ore**

**Rischio MEDIO
Corso di 8 ore**

**Rischio ALTO
Corso di 12 ore**



STUDENTI e D.Lgs 81/2008 (1 di 3)



Il D.Lgs 81/2008 ha definito nel dettaglio le varie figure che intervengono nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha fornito dettagli anche sulla figura del lavoratore.

All. Art. 2 comma 1 risulta: Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per :

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, Al lavoratore così definito è equiparato:*l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;*



STUDENTI e D.Lgs 81/2008 (2 di 3)



L'uso dei laboratori diviene quindi la discriminante per considerare gli studenti dei lavoratori e provvedere, in questo caso, a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 quali formazione, informazione e sorveglianza sanitaria...

Negli istituti scolastici dove si faccia uso di laboratori ovvero di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, biologici e fisici, gli studenti vengono equiparati perfettamente ai lavoratori sin dal momento di ingresso nella scuola e l'obbligo di sorveglianza sanitaria troverà un'applicazione incondizionata e graverà indiscutibilmente in capo al dirigente scolastico che assumerà la formale veste di datore di lavoro.



STUDENTI e D.Lgs 81/2008 (3 di 3)



Nell'ipotesi in cui presso un istituto scolastico si svolga solo ed esclusivamente attività didattica prescindendo, quindi, dall'utilizzo dei laboratori, ma nonostante ciò il percorso di studi preveda un periodo di tirocinio dello studente presso un'azienda, allora, lo studente verrà considerato ed equiparato al lavoratore solo ed esclusivamente nel momento in cui entrerà materialmente in azienda e l'obbligo di sorveglianza sanitaria graverà solo sull'impresa ospitante.

1ª Parte - Informazione

- 1. Obblighi del DdL sulla
Informazione e Formazione
dei lavoratori;**
- 2. Legislazione vigente;**
- 3. Soggetti coinvolti e loro
obblighi.**





Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori (1 di 3)



Nel Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) grande importanza viene assegnata **all'informazione ed alla formazione** dei lavoratori e delle varie figure che rivestono ruoli specifici, nell'ambito dell'organizzazione del sistema di prevenzione.

Innanzitutto nell'ambito dell'art. 2 sono state inserite specifiche definizioni, al fine di evidenziare il diverso significato della formazione e dell'informazione.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori (2 di 3)



Informazione

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori (3 di 3)



Sempre nell'art. 2 compare, per la prima volta, la definizione di **Addestramento** che è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze pericolose, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 36 Informazione al lavoratore (1 di 3)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; su questi punti si consiglia di vedere i corsi specifici;
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e del servizio di prevenzione e protezione antincendio;
- Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 36 Informazione al lavoratore (2 di 3)

Il DdL deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva individualmente (il lavoratore lo deve pretendere anche attraverso il RLS) una adeguata informazione:

- Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- Sui pericoli connessi all'uso eventuale delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 36 Informazione al lavoratore (3 di 3)

Il datore di lavoro deve fornire le predette informazioni, anche ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 18/12/1973, n. 877.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (1 di 7)

L' articolo 37 risponde all'esigenza di potenziare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con il presupposto che la medesima costituisca, se correttamente pianificata e realizzata, una delle misure di prevenzione più importanti.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (2 di 7)

Il DdL deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (3 di 7)

Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata;

- In merito ai rischi specifici;
- Utilizzare i corsi relativi ai rischi specifici se sono presenti in azienda.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (4 di 7)

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire:

- In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- In occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- In occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, o di nuove sostanze e preparati pericolosi.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (5 di 7)

L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, soprattutto per l'uso di impianti e attrezzature di lavoro e di sostanze pericolose.



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (6 di 7)

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere **un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.**



Obblighi del DdL sulla Informazione e Formazione dei Lavoratori



Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (7 di 7)

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal DdL ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.



Legislazione vigente

Informazioni di carattere generale (1 di 3)



La Legislazione Italiana impone a qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, pubblica o privata, con o senza retribuzione, l'attuazione di una serie di norme con la finalità di tutelare la salute fisica e psichica del lavoratore e di prevenire i rischi connessi all'attività lavorativa.

Il decreto 81 è composto da **XIII titoli** e **306 articoli** oltre a **51 allegati tecnici**.



Schema D.Leg. 81/08



XIII Titoli - 306 articoli - 51 Allegati

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI

GENERALI

CAPO II

SISTEMA

ISTITUZIONALE

CAPO III

GESTIONE DELLA

PREVENZIONE

NEI LUOGHI DI

LAVORO

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO II

Luoghi di lavoro

TITOLO III

**Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi
di Protezione individuale**

**TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili**

TITOLO V

**Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro**

TITOLO VI:

**Movimentazione Manuale
dei Carichi**

TITOLO VII

**Attrezzature munite
di Video Terminale**

Titolo VIII

Agenti Fisici

Titolo IX

Sostanze pericolose

Titolo X

**Esposizione ad Agenti
biologici**

Titolo XI

**Protezione atmosfere
esplosive**

Titolo XII

**Disposizioni diverse in
materia penale**

Titolo XIII

**Norme transitorie e
finali**



Legislazione vigente

Informazioni di carattere generale (2 di 3)



Con il **D.Lgs 9 aprile 08 n.81** (che chiameremo decreto 81) è stato riordinato un sistema normativo eterogeneo, risalente agli anni 50, mediante una riallocazione delle norme tecniche negli allegati, i quali hanno una maggiore flessibilità di aggiornamento dinamico, dando vita ad un testo unico che si propone di essere esaustivo in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.



Legislazione vigente

Informazioni di carattere generale (3 di 3)



L'insieme delle sinergie del decreto è teso al conseguimento dell'obiettivo di ridurre il rischio dell'esposizione a situazioni di pericolo (questo è il concetto fondante del decreto).

Nel decreto 81 la centralità della persona che lavora trova piena realizzazione nel provvedimento stesso il quale si applica:

- Al lavoro in qualunque forma svolto, dal lavoro gratuito (volontariato) al lavoro autonomo;
- Alla persona sotto ogni aspetto quali: la salute, la sicurezza e la dignità;
- Alle attività qualunque esse siano: il proposito è di disciplinare lo svolgimento di ogni attività lavorativa.



Legislazione generale

Titolo I disposizioni generali



- Sistema Istituzionale
- Vigilanza
- Misure generali di tutela
- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Obblighi del preposto
- Obblighi dei lavoratori
- Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, e degli installatori
- Obblighi del medico competente
- Il Servizio di prevenzione e protezione
- Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti RLS
- Sorveglianza sanitaria
- Primo soccorso prevenzione incendi e gestione delle emergenze
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Sanzioni



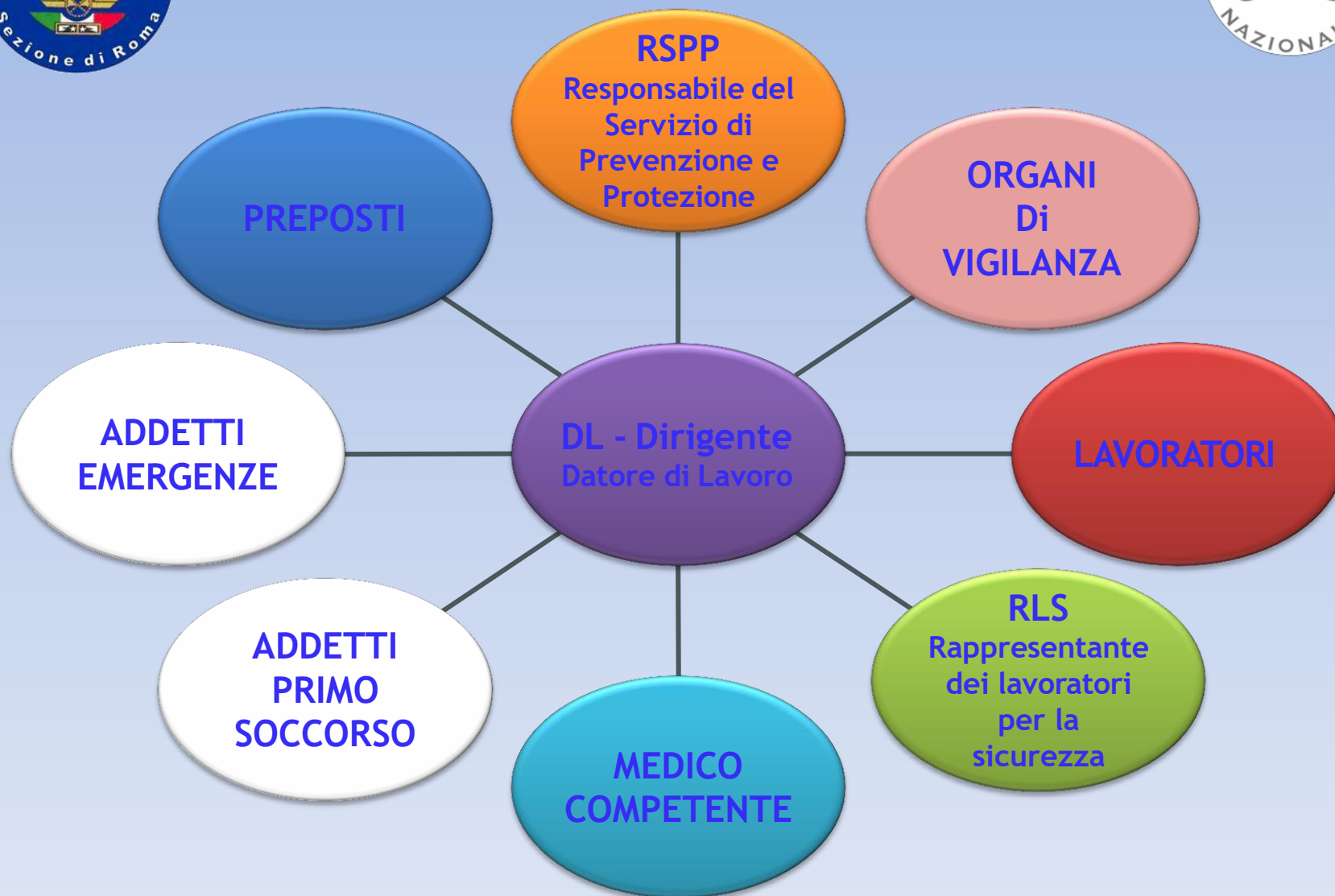
Legislazione speciale



Titolo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

Titolo II	<i>Luoghi di lavoro</i>
Titolo III	<i>Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale</i>
Titolo IV	<i>Cantieri temporanei o mobili</i>
Titolo V	<i>Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro</i>
Titolo VI	<i>Movimentazione manuale dei carichi</i>
Titolo VII	<i>Attrezzature munite di videoterminali</i>
Titolo VIII	<i>Agenti fisici</i>
Titolo IX	<i>Sostanze pericolose</i>
Titolo X	<i>Esposizione ad agenti biologici</i>
Titolo XI	<i>Protezione da atmosfere esplosive</i>
Titolo XII	<i>Disposizioni in materia penale</i>
Titolo XIII	<i>Norme transitorie e finali</i>

Soggetti coinvolti





Soggetti coinvolti e loro obblighi



- Organi di Vigilanza;
- Il Datore di lavoro, il Dirigente;
- Il Preposto;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Il Medico competente;
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS;
- I Lavoratori.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Organi di Vigilanza (1 di 2)



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei VV.FF.

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informando preventivamente l'ASL competente per territorio.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Organi di Vigilanza (2 di 2)



Una volta informata l'ASL competente per territorio il **personale ispettivo del Ministero del lavoro** può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle seguenti attività:

- *Attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e in particolare lavori di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;*
- *Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.*



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità decisionale dell'organizzazione del lavoro, dell'azienda e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni il Datore di lavoro è il dirigente dotato di potere autonomo di gestione e di spesa.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
- La designazione del RSPP.

Dirigente: persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all'attività lavorativa e vigila su di essa;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (1 di 10)



Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

1. Nominare il **medico competente** per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto;
2. Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (2 di 10)

3. Nell'affidare i suddetti compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
4. Deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente;
5. Deve prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (3 di 10)

6. Deve richiedere l'osservanza delle norme vigenti, da parte dei singoli lavoratori nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza di igiene del lavoro di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
7. Deve richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
8. Deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (4 di 10)

9. Deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
10. Deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
11. Deve astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (5 di 10)

12. Deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
13. Deve consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (**val. rischi**) nonché consentire al medesimo di accedere ai dati di cui alla lettera r); (comunicazione infortuni all'INAIL);
14. Deve elaborare il **documento di valutazioni rischi unico (appalto o sub appalto)** e, su richiesta consegnarne tempestivamente copia ai RLS;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (6 di 10)

15. Deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
16. Deve comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (7 di 10)



17. Deve consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'articolo 50;(attribuzioni RLS);
18. Deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nonché per il caso di pericolo grave e immediato, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (8 di 10)

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti;

- Deve convocare la riunione periodica del SPP nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
- Deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (9 di 10)

- Deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;
- Deve vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Datore di lavoro



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (10 di 10)

Il datore di lavoro deve fornire al SPP ed al medico competente informazioni in merito a:

- La natura dei rischi presenti;
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali;
- I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Preposto



Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Preposto

Art. 19 Obblighi del preposto (1 di 3)



I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

1. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
2. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Preposto

Art. 19 Obblighi del preposto (2 di 3)



3. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Preposto

Art. 19 Obblighi del preposto (3 di 3)



5. Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI e ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
6. Deve frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Tranne tale funzione di coordinamento il RSPP non ha obblighi particolari.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Medico competente



Medico competente: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il DDL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso DDL per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (1 di 3)



Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, alla programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (1 di 3)



1. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
2. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (1 di 3)



4. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
5. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservarla;
6. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (1 di 3)



7. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
8. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
9. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al DDL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (1 di 3)



10. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
11. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
12. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (1 di 4)



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Il RLS è istituito a livello:

- Aziendale;
- Territoriale o di comparto;
- Di sito produttivo.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (2 di 4)



Il RLS è eletto o designato.

- Nelle aziende **fino a 15 lavoratori** l' RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo
- Nelle aziende o unità produttive con **più di 15 lavoratori** il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
- In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

In sede di contrattazione collettiva sono stabiliti il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (3 di 4)



In ogni caso il numero minimo dei RLS è il seguente:

- **Un rappresentante** nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- **Tre rappresentanti** nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- **Sei rappresentanti** in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali ultime aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (4 di 4)



Qualora non si proceda alla elezione del RLS aziendale, dette funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale o di sito produttivo, salvo diverse intese con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Art. 50 Attribuzioni del RLS (1 di 6)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS:

1. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. E' consultato preventivamente dal DDL in ordine alla valutazione dei rischi, alla loro individuazione, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
3. E' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, del medico competente; degli addetti alla attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Art. 50 Attribuzioni del RLS (2 di 6)

4. È consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori e RLS;
5. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente: la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, alla organizzazione del lavoro, agli ambienti di lavoro, agli infortuni, alle malattie professionali;
6. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Art. 50 Attribuzioni del RLS (3 di 6)

7. Riceve una formazione adeguata; a cura e spese del DDL;
8. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
9. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali, di norma, è sentito;
10. Partecipa alla riunione periodica del SPP;
11. Fa proposte in merito alla attività di prevenzione.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Art. 50 Attribuzioni del RLS (4 di 6)

12. Avverte il DDL dei rischi individuati nel corso della sua attività;
13. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DDL o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge (Statuto dei lavoratori) per le rappresentanze sindacali.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Art. 50 Attribuzioni del RLS (5 di 6)

Il RLS su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I RLS rispettivamente del DDL committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi unico e coordinato di cui all'articolo 26, comma 3.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Art. 50 Attribuzioni del RLS (6 di 6)

Il RLS è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratore



Lavoratore: Persona che svolge un'attività lavorativa in un luogo di lavoro a qualsiasi titolo con o senza retribuzione (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari);



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori



Art. 20 Obblighi dei lavoratori (1 di 5)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono:

1. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori



Art. 20 Obblighi dei lavoratori (2 di 5)

2. Devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
3. Devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
4. Devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori



Art. 20 Obblighi dei lavoratori (3 di 5)

5. Devono segnalare immediatamente al DDL, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
6. Non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori



Art. 20 Obblighi dei lavoratori (4 di 5)

7. Non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
8. Devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9. Devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente D.Lgs o comunque disposti dal medico competente.



Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori



Art. 20 Obblighi dei lavoratori (5 di 5)

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del DDL.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2ª Parte - Formazione

- 1. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;**
- 2. Valutazione dei rischi;**
- 3. Segnaletica di sicurezza.**





Definizione e individuazione dei fattori di rischio (1 di 3)



L'articolo 37 risponde all'esigenza di potenziare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con il presupposto che la medesima costituisca, se correttamente pianificata e realizzata, una delle misure di prevenzione più importanti.

Come abbiamo visto la finalità del D.Lgs 81 è il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia **di salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro.

L'insieme delle sinergie del presente decreto è teso al conseguimento dell'obiettivo di ridurre il **rischio** dell'esposizione a situazioni di **pericolo** al fine di evitare **danni alla salute**.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio (2 di 3)



Diamo alcune definizioni ai termini pericolo rischio e salute:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

ESEMPI

- l'elettricità ha la capacità di provocare un danno, **fulminare**;
- il martello ha in se la capacità di provocare un danno, **contusioni**;
- la benzina ha in se la capacità di provocare un danno, **incendio ustioni**.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio (3 di 3)



Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; (es. modalità di utilizzo dell'elettricità prese, spine, cavi volanti ecc.; utilizzo del martello senza protezioni; utilizzo della benzina vicino a fonti di calore o scintille)

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente esclusivamente in una assenza di malattia o d'infermità;

Le misure previste dal presente decreto relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione (1 di 4)

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei DDL o gli organismi paritetici, secondo le seguenti regole

Gli addetti e i RSPP, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali richiesti, e devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione (2 di 4)

Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto

Il DDL che ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione (3 di 4)

L'istituzione del RSPP all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria e il RSPP deve essere interno nei seguenti casi:

1. Nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 334-99 (stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti);
2. Nelle centrali termoelettriche;
3. Negli impianti ed installazioni di cui al D.Lgs n. 230-95 (lavorazione sostanze classificate pericolose);
4. Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione (4 di 4)

5. Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
6. Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico RSPP.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (1 di 8)

L'SPP dai rischi professionali provvede:

1. All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. Provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
3. Provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (2 di 8)

4. Provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. Provvede a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
6. Provvede a fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi presenti ed alle misure preventive adottate.

I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (3 di 8)

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Se i **pericoli** si conoscono è possibile **eliminare o attenuare** i **relativi rischi**.

Due dei compiti **fondamentali** dei responsabili della sicurezza sono **l'individuazione dei pericoli** all'interno dell'azienda e la **valutazione dei rischi conseguenti**.

La identificazione del rischio, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una **'Stima'** del **Rischio di esposizione ai fattori di pericolo** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **in relazione** allo svolgimento delle attività lavorative.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (4 di 8)

La individuazione e la valutazione del Rischio è una operazione complessa che richiede, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

1. L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
2. L'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;
3. La stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le condizioni lavorative individuate.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (5 di 8)

Il processo di individuazione dei fattori di rischio può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- **Assenza** di fattori di rischio di esposizione;
- **Presenza** di fattori di rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso si dovranno valutare i necessari interventi di prevenzione e protezione.

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (6 di 8)

RISCHI PER LA SICUREZZA

I rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Le cause di tali rischi nella maggioranza dei casi sono da ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza che riguardano: l'ambiente di lavoro le macchine le apparecchiature; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, etc.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (7 di 8)

RISCHI PER LA SALUTE

I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, (vapori o gas tossici) fisica (vibrazioni, rumore, radiazioni) o biologica (contatto con virus o batteri), con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, e dalle modalità operative.



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Art. 33 Compiti del SPP (8 di 8)

RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore/lavoratore e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito.

Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.



Valutazione dei rischi



Valutazione dei rischi: è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, e deve essere finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



Valutazione dei rischi

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi



La valutazione dei rischi deve riguardare **tutti i fattori di rischio presenti** per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella scelta e nelle caratteristiche delle attrezzature di lavoro e/o delle sostanze o dei preparati pericolosi impiegati, nelle caratteristiche e nella sistemazione dei luoghi di lavoro compresi i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.



Valutazione dei rischi

Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (1 di 2)



Il DDL effettua ed elabora il DVR collaborazione con il RSPP e il medico competente, (se previsto).

La valutazione è realizzata previa consultazione del RLS.

La valutazione e il DVR devono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.



Valutazione dei rischi

Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (2 di 2)



A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.



Identificazione delle Sorgenti di Rischio (1 di 3)



Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata analisi del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro preso in esame.

A supporto della valutazione dell'attività lavorativa svolta, dovranno essere considerate:

- La finalità della lavorazione o dell'operazione;
- La valutazione del processo tecnologico, delle macchine, degli impianti delle apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte e degli eventuali intermedi.



Identificazione delle Sorgenti di Rischio (2 di 3)



Nella valutazione del ciclo tecnologico delle lavorazioni, devono essere considerate anche le operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti:

- Dovrà essere considerata la destinazione dell'ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, studio, etc.); e le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, illuminazione; etc.), dovranno essere considerate il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in quell'ambiente di lavoro;



Identificazione delle Sorgenti di Rischio (3 di 3)



- E le eventuali informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria;
- Dovrà essere considerata presenza di movimentazione manuale dei carichi.

La descrizione del ciclo lavorativo o dell'attività operativa permetterà di avere una visione d'insieme delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori.



Individuazione dei Rischi dall'Esposizione (1 di 3)



La individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce una operazione, generalmente non semplice, che deve portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, (nello svolgimento della specifica attività lavorativa) possa comportare un reale rischio di esposizione per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori in altre parole se i rischi presenti possono provocare un danno.



Individuazione dei Rischi dall'Esposizione (2 di 3)



Si dovranno esaminare:

- Le modalità operative eseguite nell'espletamento dell'attività (es. manuale, automatica, o strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- L'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;



Individuazione dei Rischi dall'Esposizione (3 di 3)



- L'organizzazione dell'attività;
- Tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro;
- Contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- La presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.



Stima del Rischio dell'Esposizione (1 di 5)



La 'stima' del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui ovvero ai rischi che permangono dall'esame delle fasi precedenti può essere eseguita attraverso:

- Una verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento;
- Una verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame oggettivo della entità dei Rischi della durata delle lavorazioni, delle modalità operative e di tutti gli altri fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione;



Stima del Rischio dell'Esposizione (2 di 5)



- Una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) (es vibrazioni, messa terra delle macchine elettriche etc) che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: Indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica).

Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative (es.: rumore, amianto, agenti chimici, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).



Stima del Rischio dell'Esposizione

(3 di 5)



Al termine di questa III FASE di "STIMA" del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si potrà procedere alla definizione del PROGRAMMA DI PREVENZIONE (Tecnica- Organizzativa -e Procedurale), secondo le priorità indicate dal presente decreto e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell'ambiente esterno.

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento (documento valutazione dei rischi) che viene conservato presso l'azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.



Stima del Rischio dell'Esposizione

(4 di 5)



Il documento, deve avere data certa e deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- Deve contenere l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della valutazione;
- Deve contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Deve contenere l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;



Stima del Rischio dell'Esposizione

(5 di 5)



- Deve contenere l'individuazione delle strutture dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, alle quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- Deve contenere l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLS territoriale o di sito produttivo e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- Deve contenere l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



Segnaletica di sicurezza (1 di 7)



L'insieme di parole, gesti, disegni, suoni che permettono alle persone di comunicare e di vivere in relazione tra loro, si chiama “CODICE o LINGUAGGIO”;

Perché ci sia comunicazione tra due soggetti è necessario che il codice usato sia conosciuto dall'emittente e dal ricevente.

In altre parole comunicano se usano uno stesso codice.

Tra tutti i linguaggi, quello verbale è il più immediato ed “economico”: con pochi segni (alfabeto) si possono formare tutte le parole.

Anche ogni movimento del nostro corpo può comunicare gioia, amarezza, felicità, nervosismo, comando e bontà.



Segnaletica di sicurezza (2 di 7)



Con un semplice gesto si può far zittire o far parlare, o invogliare ad ascoltare, e tutto senza dire una parola.

Spesso il problema è **farsi capire, ed essere capiti** cioè cosa comunichiamo, quando parliamo? che cosa dicono le nostre parole?

In ogni società nella quale si trovi a vivere, l'uomo è immerso in un continuo processo di scambio di segni, attraverso il quale vengono trasmessi dei messaggi.



Segnaletica di sicurezza (3 di 7)



Sono segni, ad esempio, il verde del semaforo che ci avverte che è il momento di passare, il suono della campana di un passaggio a livello che ci avverte che sta per chiudersi, lo squillo del telefono che c'informa che qualcuno vuol parlare con noi, l'oggetto messo in bella mostra nella vetrina per invogliarci ad acquistarlo.

Segni e messaggi, visivi o acustici, nei quali siamo immersi, e che sono parte essenziale del vivere dell'uomo.

Ogni società umana è quindi fondata su una rete di comunicazione, dal livello più privato a quello più istituzionale, attraverso la quale si muovono i messaggi, realizzando un passaggio di informazione.



Segnaletica di sicurezza (4 di 7)



Perché il processo comunicativo funzioni, è necessaria la presenza di alcuni indispensabili fattori.

La comunicazione si attiva tra due poli: la fonte del messaggio, o emittente, che emette appunto il messaggio (o segnale), ed il ricevente (o destinatario), che riceve il messaggio.

La comunicazione è quindi una trasmissione di informazione che, per trasformarsi in significazione, (cioè per assumere un significato) necessita di una interpretazione che si attua attraverso **un codice**.



Segnaletica di sicurezza (5 di 7)



Quindi, un messaggio diventa un messaggio significativo solo se esiste un destinatario che è in grado di interpretarlo in relazione ad un codice.

Un messaggio si può esprimere:

- Con le parole (**verbale**);
- Con i gesti (**gestuale**);
- Con i disegni (**iconico**);
- Con i suoni (**sonoro**).

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, è una segnaletica che, utilizza codici molto semplici che ogni lavoratore è in grado di acquisire.



Segnaletica di sicurezza (6 di 7)



La segnaletica di sicurezza riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, **(emittente)** fornisce una indicazione o una prescrizione **(segnale)** concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, ai lavoratori **(destinatario)** e che utilizza, **(come segnale)** a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.



Segnaletica di sicurezza (7 di 7)



Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

Segnale di avvertimento: un segnale che avverte la presenza di un rischio o un pericolo;

Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

Cartello: un segnale che, mediante combinazione, di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione sufficiente;

Colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;



Segnaletica di sicurezza

Cartelli di divieto (1 di 2)



Segnale di divieto:

- Sono di forma rotonda;
- Pittogramma nero su fondo bianco;
- Bordo e banda trasversale sx alto dx basso di colore rosso.

La segnaletica relativa alle attrezzature antincendio:

- Forma quadrata o rettangolare
- Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso è anche il colore simbolico del fuoco).

Segnaletica di sicurezza

Cartelli di divieto (2 di 2)



Vietato fumare
o usare fiamme libere



Vietato fumare



Vietato ai pedoni



Divieto di spegnere
con acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso alle
persone non autorizzate



Vietato ai carrelli di
movimentazione



Non toccare



Interruttore elettrico generale
MANOVRARE SOLO
IN CASO D'INCENDIO



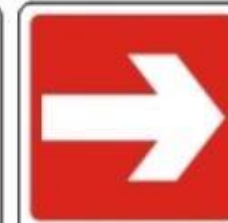
ESTINTORE



LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE



LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE



LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE



ATTREZZATURE
ANTINCENDIO



Segnaletica di sicurezza

Cartelli di avvertimento (1 di 2)



Segnale di avvertimento:

- Sono di forma triangolare;
- Pittogramma nero su fondo giallo
- Bordo nero.

Il giallo segnala situazioni in cui occorre fare attenzione per presenza di pericoli, come nel caso di:

- Sostanze infiammabili;
- Esplosione;
- Radioattività;
- Dispersione di sostanze chimiche;
- Pericolo generico o specifico.

Segnaletica di sicurezza

Cartelli di avvertimento (2 di 2)

					
Carichi sospesi	Materiali radioattivi	Carrelli di movimentazione	Sostanze corrosive	Campo magnetico intenso	Materiale comburente
					
Pericolo generico	Rischio biologico	Sostanze velenose	Materiale esplosivo	Radiazioni non ionizzanti	Pericolo di inciampo
					
Raggi LASER	Materiale infiammabile o alta temperatura ⁽¹⁾	Tensione elettrica pericolosa	Caduta con dislivello	Bassa temperatura	Sostanze nocive irritanti



Segnaletica di sicurezza

Cartelli di prescrizione (1 di 2)



Segnale di prescrizione :

- Sono di forma rotonda;
- Pittogramma bianco su fondo azzurro

L'azzurro segnala prescrizioni particolari, come nel caso di:

- Dispositivo da indossare occhiali, guanti, elmetto, cuffie ecc.

Segnaletica di sicurezza

Cartelli di prescrizione (2 di 2)



Protezione obbligatoria
degli occhi



Casco di protezione
obbligatorio



Protezione obbligatoria
dell'udito



Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie



Calzature di sicurezza
obbligatorie



Guanti di protezione
obbligatori



Protezione obbligatoria
del corpo



Protezione obbligatoria
del viso



Protezione individuale
obbligatoria
contro le cadute dall'alto



Segnaletica di sicurezza

Cartelli di salvataggio o di soccorso (1 di 2)



Segnale di salvataggio:

- Sono di forma quadrata o rettangolare;
- Pittogramma bianco su fondo verde

Il verde, segnala situazioni in cui ci si può ritenere al sicuro, come nel caso di: **segnalazione delle uscite e dei passaggi di sicurezza.**

Segnaletica di sicurezza

Cartelli di salvataggio o di soccorso (2 di 2)





Segnaletica di sicurezza

Informazioni che siamo tenuti a conoscere



Simbolo o pittogramma: un'immagine (la sigaretta nel cartello del divieto di fumo) che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa.

Segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo trasparente illuminato dall'interno in modo da apparire come una superficie luminosa.

Segnale acustico: un segnale sonoro in codice (continuo, alternato nella tonalità (ambulanza, ecc.) emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale.

Comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale.

Segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

3^a Parte

- 1. Luoghi di lavoro;**
- 2. Attrezzature di lavoro;**
- 3. Dispositivi di Protezione Individuale;**
- 4. Sanzioni.**





Luoghi di lavoro (1 di 2)



Si intendono per luoghi di lavoro:

- I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro;
- Ogni altro luogo accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
- I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.



Luoghi di lavoro (2 di 2)



Le seguenti disposizioni non si applicano:

- Ai mezzi di trasporto;
- Ai cantieri temporanei o mobili;
- Alle industrie estrattive;
- Ai pescherecci.



Luoghi di lavoro

Art. 63 Requisiti di salute e di Sicurezza

(1 di 2)



I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV in merito a:

- Stabilità e solidità degli edifici e ai carichi dei solai;
- Altezza cubatura e superficie;
- Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, scale, banchine e rampe di carico;
- Vie di circolazione, zone di pericolo, passaggi;
- Vie e uscite di emergenza;
- Porte e portoni;



Luoghi di lavoro

Art. 63 Requisiti di salute e di Sicurezza

(2 di 2)



- Scale;
- Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni;
- Microclima;
- Illuminazione naturale ed artificiale;
- Locali di riposo e refezione;
- Spogliatoi ed armadi per il vestiario;
- Servizi igienici e docce;
- Dormitori.



Luoghi di lavoro

Misure contro gli incendi e le esplosioni (vedere corso specifico)



Nelle aziende dove esiste il pericolo di incendio o esplosione, il DdL deve nominare:

- Gli addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze

Il DdL deve adottare opportune misure per:

- Il divieto di fumare;
- Il divieto di usare apparecchi a fiamma libera;
- Predisporre idonei impianti e mezzi di estinzione e loro manutenzione;



Luoghi di lavoro

Pronto soccorso

(vedere corso specifico)



Il Datore di lavoro deve nominare gli addetti primo soccorso.

Il Datore di lavoro deve fornire il pacchetto di medicazione (aziende industriali e le commerciali con più di 25 dipendenti).

Il Datore di lavoro deve fornire la cassetta di pronto soccorso (alle aziende che operano in località lontane dal pronto soccorso).

Il Datore di lavoro deve predisporre la camera di medicazione (nelle aziende che operano in località lontane dal pronto soccorso con rischi di scoppio, asfissia, avvelenamento).

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.



Luoghi di lavoro

Obblighi del datore di lavoro

(1 di 2)



Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

- I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui al presente T.U;
- Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;



Luoghi di lavoro

Obblighi del datore di lavoro

(2 di 2)



Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.



Luoghi di lavoro

Art. 65 Locali sotterranei o semisotterranei



E' normalmente vietato destinare a luoghi di lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In deroga a tale disposizione possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche.

In tali casi il DdL provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto.



Luoghi di lavoro

Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in:

- Fogne;
- Camini;
- Fosse;
- Gallerie;
- Recipienti;
- Condutture;
- Caldaie e simili;
- Ove sia possibile il rilascio di gas deleteri senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.



Attrezzature di lavoro

Art. 69 Definizioni (1 di 2)



Agli effetti delle disposizioni di cui al presente T.U. si intende per attrezzatura di lavoro:

- Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Si intende per uso di una attrezzatura di lavoro:

- Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro.

Quale:

- La messa in servizio o fuori servizio;



Attrezzature di lavoro

Art. 69 Definizioni (2 di 2)



- L'impiego;
- Il trasporto;
- La riparazione;
- La trasformazione;
- La manutenzione;
- La pulizia;
- Il montaggio;
- Lo smontaggio.



Attrezzature di lavoro

Art. 70 Requisiti di sicurezza



Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V al presente T.U.

Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali.



Attrezzature di lavoro

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro



Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, le attrezzature devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Nella scelta delle attrezzature, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

- Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- I rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- I rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.



Luoghi di lavoro

Impianti e apparecchiature elettriche (1 di 2)



Il DdL deve prendere le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici **messi a disposizione dei lavoratori siano** progettati, costruiti, installati, utilizzati con relativa manutenzione in modo da eliminare tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

- Contatti elettrici diretti;
- Contatti elettrici indiretti;
- Innesco e propagazione di incendi dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- Innesco di esplosioni;
- Fulminazione diretta ed indiretta;
- Sovratensioni.



Luoghi di lavoro

Impianti e apparecchiature elettriche

(2 di 2)



A tale fine il DdL esegue una valutazione dei rischi tenendo in considerazione:

- Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro;
- I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- Tutte le condizioni di esercizio prevedibili per le macchine e gli impianti



Luoghi di lavoro

Art. 81 Requisiti di sicurezza



Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

Si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto:

- Delle disposizioni legislative vigenti;
- Dei manuali d'uso e manutenzione;
- Delle norme contenute nell'allegato IX.



Luoghi di lavoro

Art. 82 Lavori sotto tensione



E' normalmente vietato eseguire lavori sotto tensione.

Tali lavori sono consentiti nei casi in cui le tensioni sono di sicurezza e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le procedure adottate sono conformi ai criteri di buona tecnica;
- Le tensioni nominali non sono superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
- I lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori idonei e formati per tale attività;
- Per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
- I lavori devono essere effettuati da aziende autorizzate ad operare sotto tensione;
- I lavori devono essere affidati a lavoratori abilitati e idonei per tale attività;
- Le procedure adottate devono essere conformi ai criteri di buona tecnica.



Luoghi di lavoro

Art. 84 Protezione dai fulmini

Art. 86 Verifiche prot. dai fulmini

Il DdL deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Il DdL deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le norme di buona tecnica per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)



Realizzazione : Volontario Formatore
Giancarlo MORONI



Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)



L'articolo 74 del DLgs 81/08 definisce i *Dispositivi di Protezione Individuale* come:

«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».



Indumenti, attrezzature, materiali e apparecchi che non costituiscono (DPI)



1. Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
2. Le attrezzature dei servizi di soccorso e di emergenza;
3. Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale per il mantenimento dell'ordine pubblico;
4. Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
5. I materiali sportivi e quelli destinati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
6. I materiali per la difesa o per la dissuasione;
7. Gli apparecchi utili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

**NON COSTITUISCONO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI)**



Quando devono essere impiegati i DPI ?



L'articolo 75 del DLgs 81/08 definisce quando è obbligatorio impiegare i *Dispositivi di Protezione Individuale*:

«I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro».



Requisiti che devono avere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (1 di 3)



L'articolo 76 del DLgs 81/08 definisce i requisiti per i *Dispositivi di Protezione Individuale* quali:

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni;



Requisiti che devono avere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (2 di 3)



2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore per il lavoratore;
- b. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c. essere adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d. essere adattabili dall'utilizzatore secondo le sue necessità;
- e. riportare la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile ed essere in possesso di tutte le certificazioni previste;
- f. essere corredati di istruzioni d'uso chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore.



Requisiti che devono avere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (3 di 3)



3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.



Obblighi del datore di lavoro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (1 di 6)



L'articolo 77 del DLgs 81/08 definisce gli **obblighi del datore di lavoro per la scelta dei D.P.I.** e in particolare:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.



Obblighi del datore di lavoro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (2 di 6)



Inoltre il datore di lavoro deve:

- a) Mantenere in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;



Obblighi del datore di lavoro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (3 di 6)



- e) Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) Assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.



Obblighi del datore di lavoro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (4 di 6)



In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.



Obblighi del datore di lavoro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (5 di 6)



Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un *D.P.I.* deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.



Obblighi del datore di lavoro per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (6 di 6)



Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori *D.P.I.* conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.



Obblighi dei lavoratori per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (1 di 2)



L'articolo 78 del DLgs 81/08 definisce gli **obblighi dei lavoratori per i D.P.I.** e in particolare:

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 68, commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.



Obblighi dei lavoratori per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (2 di 2)



Inoltre i lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.



Criteri per l'individuazione e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)



L'articolo 79 del DLgs 81/08 definisce i **criteri per l'individuazione e l'uso dei D.P.I.** e in particolare:

1. Il contenuto dell'Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
 - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
 - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.



I DPI vengono divisi in 3 categorie



PRIMA CATEGORIA: DPI destinati a salvaguardare il lavoratore da danni di lieve entità.

- Requisiti: certificazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, istruzioni d'impiego, di deposito e di manutenzione.

TERZA CATEGORIA: DPI destinati a proteggere il lavoratore da rischi di morte o lesioni gravi.

- Requisiti: deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima categoria, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e la conformità CE deve essere garantita da un ente tecnico.

SECONDA CATEGORIA: DPI che non appartengono alle altre due categorie.



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI – 1^a Categoria)

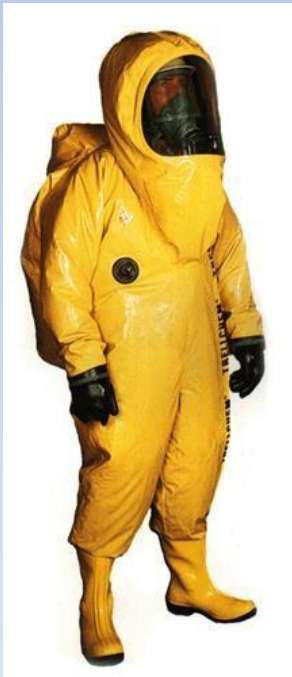


Appartengono alla **1^a Categoria** i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (guanti in lattice per pulizia, per il giardinaggio, grembiuli da lavoro, occhiali da sole,)





Appartengono alla **3ª Categoria** i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

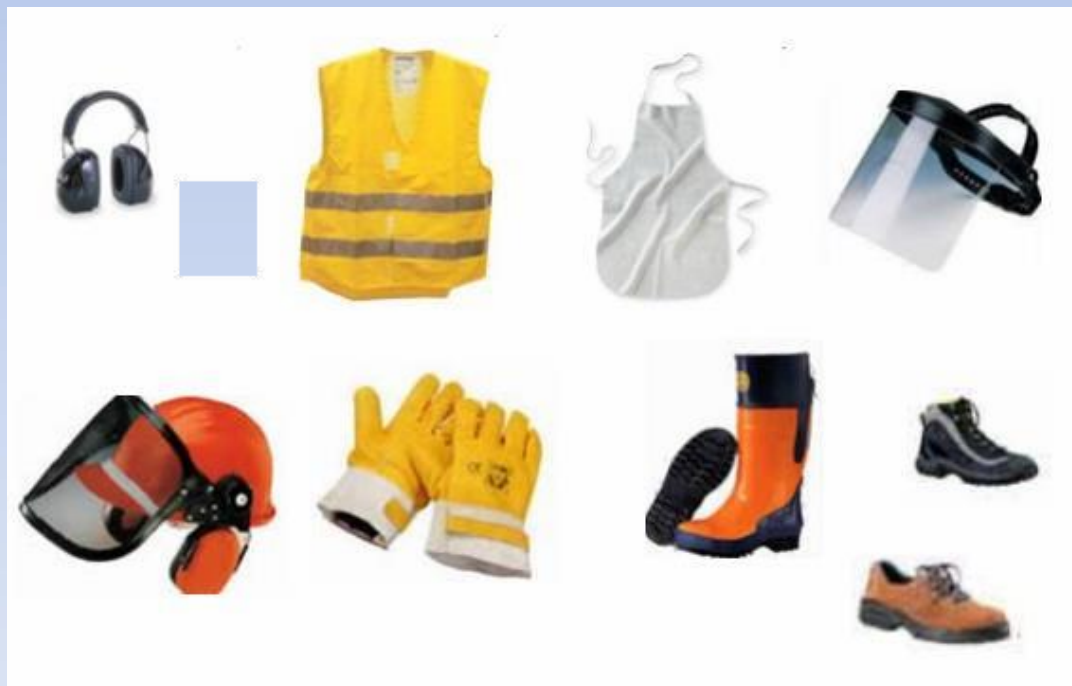




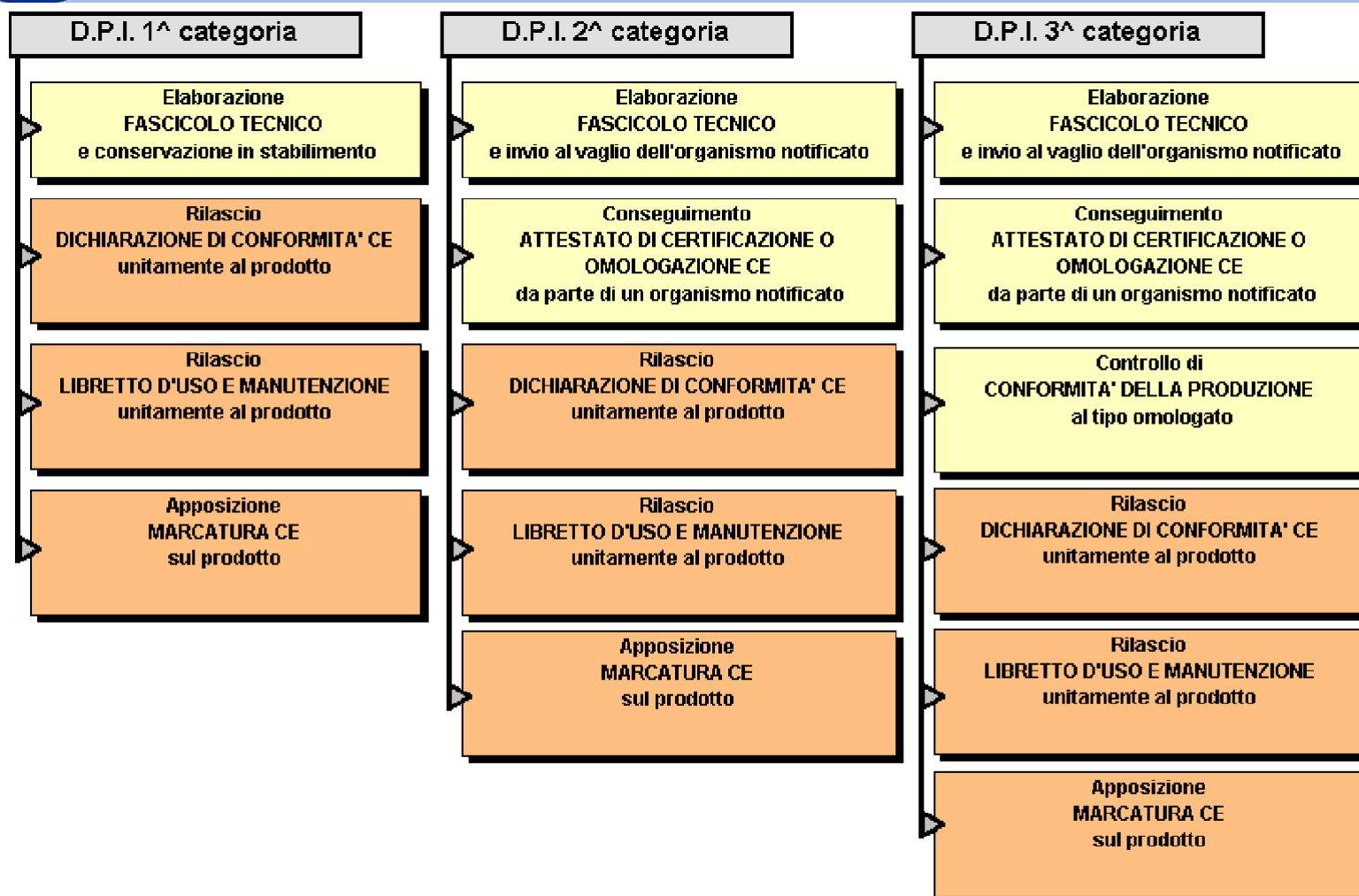
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI – 2^a Categoria)



Appartengono alla **2^a Categoria** i DPI che non rientrano nelle altre due categorie ed il cui mancato utilizzo potrebbe portare all'insorgenza di patologie professionali (es: cuffie antirumore per patologie udito, maschere antipolvere per patologie polmonari)



Iter procedurale di certificazione dei prodotti





Individuazione e uso dei Dispositivi di Protezione Individuale



La scelta di un DPI non deve essere casuale ma bisogna riuscire ad individuare **“il meglio”** disponibile sul mercato in relazione allo specifico rischio che si deve eliminare.

L'uso dei DPI non può essere previsto e imposto per tutta la durata del turno lavorativo, e questa considerazione vale soprattutto per i DPI di tipo igienistico.

E' da sottolineare che per meglio assolvere i propri compiti, il datore di lavoro deve avvalersi del medico competente per ottenere un parere sull'adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione all'utente che li indossa.



TIPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Esempi di tipologie di D.P.I. usati contro i rischi chimici

Contro i rischi chimici sono consigliati generalmente le seguenti tipologie di D.P.I.:

Guanti



Vestiario



Occhiali



Dispositivi di protezione delle vie respiratorie





Esempio di specifiche per i tipi di guanti da usare come D.P.I.

In base alla tipologia di rischio cui deve proteggere un guanto vengono eseguite dal costruttore delle prove di resistenza e vengono definiti i relativi livelli di protezione.

Per la protezione da rischi chimici il guanto deve essere scelto in base all'indice di degradazione (a contatto con la sostanza manipolata) ed in base alla prova di permeazione (passaggio dell'inquinante attraverso il dispositivo).

1 > 10 min

2 > 30 min

3 > 60 min

4 > 120 min

5 > 240 min

6 > 480 min

MATERIE PRIME CARATTERISTICHE	LATTICE NATURALE	NEOPRENE	NITRILE	PVC
Punti forti	Eccellente flessibilità e resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni.	Resistenza chimica polivalente: acidi, solventi alifatici. Buona resistenza alla luce solare e all'ozono.	Ottima resistenza all'abrasione e alla perforazione. Ottima resistenza ai derivati da idrocarburi.	Buona resistenza agli acidi e alle basi.
Precauzioni d'uso	Evitare il contatto con oli, grassi e derivati da idrocarburi.	Evitare il contatto con oli, grassi e derivati da idrocarburi.	Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni, con acidi ossidanti e con prodotti organici azotati.	Debole resistenza meccanica. Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e con solventi aromatici.



Tabella per capire la tipologie di guanti da scegliere in base all'aggressione che subisce



lattice

neoprene

nitrile

PVC

Tipi di aggressioni	Più la linea colorata è lunga, più la materia è resistente all'aggressione presa in considerazione.			
Elasticità e flessibilità				
Abrasione				
Taglio				
Strappo				
Perforazione				
Acidi				
Basi				
Disinfettanti				
Oli e grassi				
Idrocarburi				
Solventi aromatici i(stirene...)				
Solventi Clorati (percloroetilene...)				
Solventi chetonici (acetone...)				
Acetati (acetato di butile...)				
Eteri di glicolo (etossietilaceto...)				

Queste tabelle danno delle indicazioni generali. Per ulteriori precisazioni, consultare i documenti tecnici



Sanzione per i lavoratori

Art. 59 Sanzioni per i lavoratori (1 di 2)

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b) se:

- Non osserva le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- Non utilizza correttamente le attrezzature, i mezzi di trasporto, le sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza;
- Non utilizza in modo appropriato i DPI;
- Non segnala eventuali insorgenze di condizioni di pericolo o le deficienze dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- Rimuove di propria iniziativa i dispositivi di sicurezza;
- Prende iniziative non di propria competenza;
- Non partecipa ai corsi di formazione;
- Non si sottopone ai controlli sanitari.



Sanzione per i lavoratori

Art. 59 Sanzioni per i lavoratori (2 di 2)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3:

- Omessa tessera di riconoscimento per i lavoratori di ditte appaltatrici.

La stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.



L'evoluzione Normativa



L. n° 80 del 17 marzo 1898
Legge sugli infortuni sul lavoro

Legge 23 dicembre 1978, 833

R.D. n° 262 del 16 marzo 1942
Approvazione Codice Civile

D.Lgs. N. 626 del 1994

Costituzione (1948)

L. n. 51 del 12 febbraio 1955

D.Lgs. N. 81 del 2008

Legge 20 maggio 1970, 300



ANTINFORTUNISTICA



Con il termine “*materia antinfortunistica*” si intende il complesso delle normative concernenti la prevenzione infortuni ed incendi, la sicurezza delle macchine e degli impianti tecnologici, la medicina del lavoro , la tutela degli ambienti di lavoro e la protezione da radiazioni.



L. n° 80 del 17 marzo 1898

Legge sugli infortuni sul lavoro

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l'esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all'interno delle fabbriche e dall'uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza.



R.D. n° 262 del 16 marzo 1942 **Approvazione Codice Civile**

l'articolo 2087 codice civile del 1942 impone all'imprenditore di adottare:

“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Tale norma, infatti, ha sin dall'origine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”.



Costituzione (1948)

Con la **Costituzione, promulgata nel 1948**, la tutela della salute e della salubrità dell'ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, **nell'art. 32** in base al quale il diritto alla salute ed all'integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell'individuo, **nell'art. 35** che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, **nell'art. 41** in virtù del quale **l'iniziativa economica privata**, seppur dichiarata libera, **“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”**



L. n. 51 del 12 febbraio 1955

Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni '50 quando grazie ad una delega contenuta nella **legge 12 febbraio 1955, n. 51**, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.



Legge 20 maggio 1970, 300

Dopo l'ampia produzione normativa degli anni '50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni '70 quando nello "Statuto dei lavoratori" viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:

“controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).



Legge 23 dicembre 1978, 833

La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma del servizio sanitario nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della “prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro” (art. 2, n. 2)

Da segnalare che nell'art. 24, vi era delega mai esercitata dal Governo per l'emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora poco coordinata.



D.Lgs. N. 626 del 1994

Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994 erano:

- una maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza;
- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la programmazione della gestione della sicurezza e la proceduralizzazione degli obblighi di prevenzione;
- l'ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza;
- una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.



D.Lgs. N. 626 del 1994

I principali obiettivi perseguiti con il d.lgs. N. 626 del 1994 erano:

- ✓ la valutazione dei rischi,
- ✓ la successiva redazione del piano di sicurezza
- ✓ l'adozione di misure di sicurezza individuali o collettive.



D.Lgs. N. 81 del 2008

Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:

- una maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;
- la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
- una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.



D.Lgs. 81/08

**Corso di Formazione
Sicurezza sul posto di lavoro**



Sicurezza